

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

55° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1999

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1637) *CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) *LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) *SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) *DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(4102) *Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . Pag. 2, 4, 7 e passim

BRUNI (*Rin. It. Lib. In.-Pop. per l'Europa*) . . . 5

DI ORIO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 5

GRECO (*Forza Italia*). 5

MONTELEONE (*AN*). 4

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1637) CORTIANA ed altri. – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) DE ANNA ed altri. – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(4102) Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del doping

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive», d'iniziativa dei senatori Cortiana, Boco, Bortolotto, Carella, De Luca Athos, Lubrano Di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto e Semenzato; «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*», d'iniziativa dei senatori Lavagnini, Polidoro, Agostini, Andreolli, Angius, Bedin, Bernasconi, Carella, Castellani Pierluigi, Coviello, Cozzolino, Di Orio, Follieri, Fusillo, Giaretta, Greco, Lauria Baldassare, Lo Curzio, Manzi, Meloni, Mignone, Montagnino, Monteleone, Monticone, Mundi, Palumbo, Rescaglio, Robol, Salvato, Valletta, Veraldi, Zilio; «Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*)», di iniziativa dei senatori Servello, Maceratini, Pontone, Monteleone, Castellani Carla, Martelli e Maggi; «La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping*», di iniziativa dei senatori De Anna, La Loggia, Tomassini, Lauria Baldassare, Contestabile, Toniolli, Maggiore, Ventucci, Corsi Zeffirelli, Del Turco, Mazzuca Poggiolini, Camber, Gawronsky, Meluzzi, D'Alì, Pera, Fumagalli Carulli, Napoli Roberto, Callegaro, Bruni, Martelli, Castellani Carla, Monteleone, Schifani, Sella di Monteluca, Manfredi, Meloni, Gasperini, Peruzzotti, Nava, De Santis, Greco, Azzollini, Travaglia, Vegas, Milio, Bettamio, Lasagna, Germanà, Novi, Manca, Filograna, Cortelloni, Terracini, Lauro, Centaro, Di Benedetto, Pastore, Ronconi, Gubert, Tarolli, Ceccato, Manfroì, Baldini, Bucci, Manis, Rizzi, Mungari, Mundi, Tirelli, Minardo, Bianco, Asciutti e Pianetta e «Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del *doping*».

Ricordo che la Commissione ha già discusso in sede deliberante un testo unificato dei disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714 e 1945 che, su richiesta del Gruppo Forza Italia, è stato poi rimesso all'Assemblea prima della votazione finale. La Presidenza del Senato ha poi riassegnato i disegni di legge alla Commissione in sede deliberante nella convinzione che fosse possibile raggiungere un'intesa sui punti controversi.

Successivamente il Governo ha presentato il disegno di legge n. 4102, che nelle linee generali ricalca sostanzialmente il testo approvato in sede referente, con alcune differenze che intendo segnalare. Ritengo perciò necessario procedere ad una breve illustrazione degli articoli del testo governativo nei suoi elementi principali.

L'articolo 1 definisce il concetto di *doping*. L'articolo 2 prevede che le tabelle, volte ad individuare le sostanze e le pratiche terapeutiche vietate, siano approvate dal Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, e sottoposte a revisione periodica. È altresì prevista l'istituzione, presso il Ministero della sanità, di una Commissione di controllo sanitario sulle attività sportive con il compito di svolgere un'azione di contrasto rispetto all'uso di sostanze vietate. Alla Commissione spetta anche la gestione diretta di un laboratorio istituito *ad hoc* per il controllo del *doping*, per cui risulta soppresso il laboratorio del CONI. È questa la prima sostanziale differenza rispetto al testo licenziato in sede referente dalla nostra Commissione, che prevede la possibilità di accreditare uno o più laboratori, essendo compito della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* stabilire gli *standard* – in linea con quelli previsti dal Comitato internazionale olimpico – che i laboratori debbono soddisfare per poter svolgere un'azione di controllo.

Un'altra differenza è rilevabile nella composizione della Commissione, che nel disegno di legge n. 4102 è più ampia: ne fanno parte due rappresentanti del Ministero della sanità, due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità, un rappresentante del Comitato olimpico nazionale, due medici sportivi, un clinico medico, un pediatra, un farmacologo, un chimico specializzato in analisi chimico-clinica.

L'articolo 5 affronta la questione specifica del laboratorio, di cui ho già detto.

L'articolo 6 entra nel merito dei medicinali che contengono sostanze dopanti. Si prevede che questi farmaci vengano prescritti con ricetta medica non ripetibile, fatta eccezione per i medicinali da banco.

Gli articoli 7 e 8 affrontano il problema delle sanzioni. È prevista una pena, dai tre mesi ai tre anni, che viene aumentata nei casi in cui vengono somministrate sostanze ad effetto dopante su minorenni, se il fatto è commesso da componente o dipendente del Comitato olimpico nazionale, di una Federazione sportiva nazionale o di una società o ente di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale. È prevista l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione non inferiore a sei mesi, se il fatto è commesso da medici o farmacisti e la conseguente sospensione da incarichi presso il Comitato olimpico nazionale o la Federazione.

Nell'articolo 8, inoltre, si definiscono le sanzioni nell'ipotesi in cui il *doping* venga attuato allo scopo di alterare il risultato di una competizione sportiva. In questi casi sono previste sanzioni riconducibili al delitto di frode in competizione sportiva, già previsto dall'articolo 1 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989.

Infine, sono previste sanzioni disciplinari che le federazioni sportive dovranno comminare nei confronti dei loro iscritti.

In conclusione, data l'identità della materia, propongo lo svolgimento di una discussione congiunta dei disegni di legge in titolo. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Comunico, inoltre, di aver elaborato un nuovo testo unificato di tutti i disegni di legge in titolo, che tiene conto delle indicazioni del Governo, delle osservazioni dei colleghi dell'opposizione, in particolare del Gruppo Forza Italia, e dei rilievi della Commissione giustizia, emersi nelle precedenti fasi dell'*iter* legislativo.

MONTELEONE. Signor Presidente, colleghi, sono favorevole alla proposta di congiunzione dei disegni di legge in esame, non foss'altro per non creare ostacoli all'*iter* di questo importante provvedimento. Tuttavia non posso non manifestare il mio sconcerto per l'atteggiamento del Governo, che mi sembra addirittura configurarsi come un'interferenza. Infatti, eravamo sul punto di approvare un provvedimento frutto di mesi di elaborazioni e di audizioni, bastava soltanto esaminare ed approvare gli emendamenti, quando il Governo ha ritenuto di presentare un proprio disegno di legge invece di intervenire con degli emendamenti (ne sarebbe bastato uno solo) sul provvedimento che qui avevamo all'esame.

La cosa è ancor più grave in quanto il Governo non è nuovo a simili colpi di mano; si pensi a quanto è avvenuto in tema di regolamentazione della formazione continua del personale sanitario, inserita nel decreto legislativo sulla riorganizzazione della sanità dopo che la Commissione sanità del Senato era giunta ad uno stadio molto avanzato di elaborazione di un proprio testo. Allo stesso modo, ancora una volta un Governo e quattro ministri, Amato, Melandri, Dini e Diliberto, affossano il lavoro della nostra Commissione, quando avrebbero potuto correttamente intervenire presentando un emendamento; mi sembra un fatto estremamente offensivo, se non di vera e propria ingerenza nei lavori parlamentari. Per questa via si va affermando una prassi assolutamente distorta nei rapporti fra organi parlamentari e Governo: ce lo dica subito, in occasione dell'esame di ogni nuovo disegno di legge, cosa intende fare il Governo, così ci eviteremo di lavorare a lungo e inutilmente!

Per questo, in conclusione, mi appello anche al nostro Presidente perché si evitino interferenze e scorrettezze nei lavori della nostra Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Monteleone, non posso che essere d'accordo con le sue osservazioni. Voglio ricordare ai colleghi della Commissione che proprio in qualità di Presidente, oltre

che di relatore, ho già polemizzato con il Governo al riguardo, anche attraverso la stampa. Io non ho affatto condiviso l'atteggiamento del Governo, che non ha fatto altro che ritardare l'approvazione di questo disegno di legge, perché al momento della presentazione del nuovo testo governativo noi eravamo già quasi alla conclusione dei nostri lavori in materia.

Per la verità, e per dovere di obiettività, non posso non rilevare che al rallentamento dei lavori hanno contribuito anche i colleghi di Forza Italia, che hanno chiesto la rimessione all'Assemblea del provvedimento, dando in qualche modo un pretesto al Governo per intervenire, come poi ha fatto, nella questione.

Voglio anche ricordare che come Presidente di questa Commissione già nel febbraio scorso ho scritto una lettera al ministro Melandri con la quale la invitavo, viste le competenze del Dicastero che presiede, a presentare, qualora lo ritenesse opportuno, emendamenti al testo in discussione; ritenevo che questa fosse la strada più corretta e più opportuna, dopo due anni di lavoro faticoso, lungo e approfondito che ci aveva portato ad elaborare un testo che teneva conto delle tante sensibilità e delle tante posizioni presenti non tanto e non solo all'interno di questa Commissione, ma nel nostro paese e nel mondo sportivo.

Invito pertanto i colleghi a non aprire ulteriori polemiche, per trasmettere questo testo in tempi rapidi all'altro ramo del Parlamento.

BRUNI. Accolgo l'invito del Presidente a non sollevare polemiche, ma non posso a mia volta non rilevare come il comportamento del Governo in questa circostanza sia stato offensivo dell'autonomia e della dignità del Parlamento. Noi avevamo lavorato bene, forse il testo non era perfetto, ma comunque si poteva ancora migliorare: se da oggi in poi le leggi le deve fare il Governo, almeno lo si dica!

DI ORIO. Innanzitutto convengo su quello che è stato l'operato di questa Commissione; si è fatto un buon lavoro, pur nelle diverse posizioni emerse e nelle molte difficoltà incontrate.

Per quanto riguarda l'iniziativa del Ministro, credo che sia legittima: sono solo cinque mesi che il Ministro ha questa delega e credo che sia un suo diritto-dovere dare un contributo di chiarificazione. Starà poi a noi valutare la bontà o meno della proposta che viene avanzata. Non credo che il ministro Melandri abbia voluto pregiudicare il lavoro del Parlamento; ha dato un contributo, che va esaminato e valutato alla stessa stregua dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, che cerca anche di superare dei problemi e delle *impasse* che noi abbiamo incontrato sul nostro cammino.

Quindi mi pare che vadano abbassati i toni della polemica e che in modo del tutto sereno possiamo esaminare questo testo, cercando di arrivare rapidamente all'approvazione.

GRECO. Signor Presidente, io accolgo senz'altro il suo invito a non aprire nuove polemiche, anche per favorire l'accelerazione dei lavori. Ma

rilevo che dal suo intervento parrebbe che il Gruppo Forza Italia avrebbe contribuito con il suo atteggiamento a favorire l'intervento del ministro Melandri. Senza la nostra opposizione – mi pare di capire dalle sue parole – il testo esaminato dalla Commissione sarebbe già stato approvato. Intanto, il nostro fine non è certo quello di favorire il Ministro, anche perchè il ministro Melandri fa parte della vostra stessa maggioranza.

A me fa piacere che sia venuto fuori anche questo contrasto. Il compito dell'opposizione, infatti, non è soltanto di verificare che vengano varate delle leggi giuste, che accolgano soprattutto gli indirizzi provenienti dall'esterno del Parlamento se ponderati, ma anche quello di apportare un contributo – proprio questa era la nostra preoccupazione – ad un impianto legislativo che – secondo noi – in questo specifico caso era sbagliato.

All'articolo 2 – faccio solo un esempio – non era contemplata, nella Commissione di vigilanza, la presenza di alcuni organi che ritenevamo necessari. Devo dire che accetterò la nuova formulazione, se l'approverà la maggioranza di questa Commissione, anche se non mi trova d'accordo, perché ancora una volta spogliamo la Commissione per la vigilanza di una certa autonomia, che affidiamo invece al Ministero della sanità. Fortunatamente si prevede la presenza di un rappresentante del Comitato olimpico nazionale e di tre rappresentanti indicati dalla Federazione nazionale dell'Ordine dei medici, non previsti nel vecchio testo ma contemplati in alcuni nostri emendamenti.

Come dicevo prima, il compito dell'opposizione è anche quello di far esplodere i contrasti presenti in seno alla maggioranza – mi fa piacere rilevare che il ministro Melandri ha procurato delle preoccupazioni al ministro Bindi – e vorrei che venisse registrato quello insorto, che ho rilevato fin dalle prime battute. Intervenendo in Commissione, infatti, avevo fatto presente che il ministro Melandri si preoccupava di dare una disciplina con indirizzi diversi (non ero un profeta, ma ne parlavano i giornali), ma questa Commissione non ha voluto tenere presente questo fatto, perché probabilmente il ministro Bindi, più prepotente del ministro Melandri, ha cercato di imprimere delle accelerazioni.

Mi fa piacere affermare che è anche merito nostro aver fatto emergere un contrasto in seno alla maggioranza e soprattutto che, in base al nostro intervento, l'apparato sanzionatorio è stato rivisto. Infatti, nel nuovo testo rilevo che alcune nostre preoccupazioni sono state recepite, dal momento che non c'è stata una frammentazione di disposizioni penali per il medico, per il farmacista e via dicendo.

Vorrei, a questo punto, pregare il Presidente di concederci un certo lasso di tempo per poter esaminare il nuovo testo, essendo pervenuto al nostro esame soltanto oggi. Laddove il testo dovesse soddisfarci, noi dell'opposizione non intralceremo assolutamente i lavori; se invece dovesse sopportare un nostro contributo ancora una volta correttivo, vorrei chiedere di avere la possibilità di esaminarlo la prossima settimana e di fissare oggi stesso un termine per l'eventuale presentazione di emendamenti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, illustro il testo unificato che ho proposto alla Commissione.

Innanzitutto devo dire che l'articolo 1 resta, in sostanza, immutato rispetto al precedente testo unificato già approvato dalla Commissione. L'articolo 2 presenta, invece, alcune modifiche, che sono state già sottolineate dal senatore Greco nel corso del suo intervento. Tale articolo precisa e definisce la composizione della Commissione, la quale risulta essere composta da due rappresentanti del Ministero della sanità; da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; da un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale; da tre rappresentanti indicati dalla Federazione nazionale dell'Ordine dei medici esperti rispettivamente nel campo della medicina dello sport, della medicina interna e della pediatria e, infine, da un rappresentante dell'Ordine dei farmacisti esperto in farmacologia e tossicologia. La restante parte dell'articolo 2 rimane conforme al vecchio testo.

L'articolo 3, riguardante le competenze del Ministro della sanità, e l'articolo 4, relativo alle competenze delle regioni, non hanno subito modifiche. Per quanto riguarda l'articolo 5, che si occupa dell'integrazione dei regolamenti degli enti sportivi, vi leggo il comma 1: «Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di *doping* o di rifiuto di sottoporsi ai controlli».

L'articolo 6 resta in sostanza immutato, mentre l'articolo 7 sintetizza tutta la questione relativa alle sanzioni ed accoglie un'osservazione avanzata dal senatore Greco a nome del Gruppo Forza Italia. Il nuovo testo prevede la possibilità per il giudice di scegliere, sulla base della gravità del reato commesso, se infliggere una sanzione detentiva, che va da tre mesi a tre anni, o una multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

Con l'articolo 8, che è aggiuntivo e che reputo molto utile, si fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, idonea a far rientrare il *doping* tra gli atti fraudolenti ai fini della configurabilità del delitto di frode in competizioni sportive. Infine, l'articolo 9, relativo alla copertura finanziaria, resta immutato.

Ritengo che, essendo stato presentato un nuovo testo, sia necessario concedere un certo lasso di tempo ai Gruppi per il suo esame.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ritengo si possa stabilire sin da ora un termine per la presentazione degli emendamenti, che propongo di fissare alle ore 12 di lunedì 5 luglio 1999.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito. Pertanto, rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DO^TT. GIANCARLO STAFFA